



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco	X	
2	ALLIANO Giovanni	X	
3	DIVANO Agostino	X	
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina		X
6	MONTECUCCO Angelo	X	
7	ALIANO Sabrina	X	
8	TORTAROLO Sandro	X	
9	MASSONE Alessia	X	
10	FIRPO Gian Carlo	X	
11	FRISONE Mattia	X	
	Totali	10	1

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a decorrere dall'1.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone:

- dell'imposta municipale propria (**IMU**), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del tributo servizi indivisibili (**TASI**), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- del tributo rifiuti (**TARI**), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) disciplinanti le tre componenti:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

Viste le seguenti disposizioni di cui ai commi, da 609 a 681, che disciplinano il nuovo tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), e successive modifiche intervenute con D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68:

- *comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;*
- *comma 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;*
- *comma 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;*
- *comma 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;*
- *comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*
- *comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari **all'1 per mille**. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento**;*
- *comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,***

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

*- comma 678. **Per i fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite **dell'1 per mille**;*

- commi 679 e 682. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

1) può prevedere la disciplina delle riduzioni e agevolazioni, nei seguenti casi che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2) prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto, inoltre, il comma 683 il quale prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ai sensi del quale il Consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TASI;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 23-7-2014, è stato ulteriormente prorogato al 30.09.2014 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto il regolamento comunale TASI – Capitolo 2° del Regolamento I.U.C., approvato in data odierna con deliberazione n. 22 ed in particolare l'art.7 il quale dispone che: “Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili .e provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura, anche parziale, la TASI è diretta”;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, di cui beneficia l'intera collettività e per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni;

Ritenuto, di individuare i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi desunti parzialmente, nella misura del 66% dal bilancio in corso di approvazione, cui la TASI è diretta a coprire:

Servizi indivisibili	Costi
Polizia Municipale	€ 27.250,00
Viabilità e circolazione stradale (personale – manutenzione strade – protezione civile)	€ 86.820,00
Tutela ambientale (manutenzione verde pubblico – automezzi comunali)	€ 34.650,00
Istruzione pubblica (Fornitura libri scolastici)	€ 1.320,00
Totale	€ 150.040,00

Ritenuto per motivi di equità fiscale e di semplificazione nei confronti dei contribuenti, prevedere l'applicazione della TASI alle sole abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e relative pertinenze, (escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9) stante la non assoggettabilità dal'1.01.2014, delle stesse, all'IMU ai sensi del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 124/2011, e modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, **con esonero dal pagamento, delle abitazioni principali con rendita catastale minore o uguale ad 300 Euro**, al fine di favorire le categorie più deboli;

Considerato che, per ottenere un’entrata a titolo di TASI, pari a un gettito presunto di € 150.040,00, risulta necessario oltre che opportuno applicare l'aliquota TASI nella misura del **3,3 per mille**, affinché si possa garantire il mantenimento e la normale gestione dei servizi sopra individuati e la conservazione degli equilibri di bilancio a fronte dei continui tagli operati alle risorse finanziarie proprie e derivate;

Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto il Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88 “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014 che all'art. 1, dispone che per il solo anno 2014, il versamento della prima rata e' effettuato entro il **16 giugno 2014** sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. In caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, il

versamento della prima rata della TASI deve essere effettuato entro **il 16 ottobre 2014** sulla base delle delibere pubblicate nel citato sito informatico alla data del 18 settembre 2014.(con invio telematico entro il 10 settembre 2014). In caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre 2014, il versamento dell'imposta deve essere effettuato **in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014;**

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la circolare n. 4033, in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale disciplinate le modalità per l'invio telematico delle delibere comunicali relative alla TASI e alle altre imposte che fanno parte dell'Imposta Unica Comunale

Rilevato che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di stabilire, per l'anno 2014, in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) **le seguenti aliquote:**

- **3,3 per mille** per le abitazioni principali, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, e relative pertinenze,

- **0 per mille** per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale;

3. Di stabilire l'esonero dal pagamento della TASI delle abitazioni principali con rendita catastale minore o uguale **ad 300 Euro**. Nel caso il valore ecceda gli €. 300,00 la TASI va calcolata utilizzando l'intera rendita catastale e non solamente sulla parte eccedente;

4. Di dare atto che il gettito del tributo, stimato in € 150.00,00 consente di ottenere la copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati in premessa, desunti parzialmente, nella misura del 66%, dal bilancio in corso di approvazione, cui la TASI è diretta a coprire;

5. Di dare atto che:

- il versamento della TASI, è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

- per l'anno 2014, il versamento della TASI è effettuato in due rate : **16 ottobre e 16 dicembre con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre;**

6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e trasmettere la stessa mediante invio telematico, entro il 10 settembre 2014, per la pubblicazione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze portalefederalismofiscale.gov.it;

7. Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Traverso Marco

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione:

(x) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì 6.9.2014

Visto: Il Sindaco
F.to Traverso Marco

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 6.9.2014 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 6.9.2014

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica
